

Atto Costitutivo dell'Associazione
"GREEN FUTURE FOR LIFE"



Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2023, in via Sant'Aquilina n. 58, Rimini, sono personalmente presenti i sigg.ri:

- ANGELINI MASSIMILIANO, nato a Rimini (RN) il 19/01/1969, ivi residente in via Benvenuti n. 16, C.F. NGUAMASMAJ39H024H;
- GERI ALESSANDRO, nato a San Marino (RSM) il 24/06/1967, ivi residente in via della Pace n. 43, C.F. GRUASMT77042LJ04;
- CASOLARI PIER, nato a Modena (MO) il 04/08/1958, ivi residente in via Benvenuti n. 4, C.F. CSLPPLS880492576;

che convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Costituzione e scopo

E' costituita fra le suddette parti, riunite in qualità di Soci Fondatori, un'associazione senza scopo di lucro denominata "GREEN FUTURE FOR LIFE".

L'Associazione intende propagandare attività di nuova e cosciente Sostenibilità e rispetto dell'Ecosistema.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Rimini (RN), via Sant'Aquilina n. 58.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Statuto

L'associazione è regolata da uno Statuto che, previa lettura, approvazione e sottoscrizione viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.

L'attività dell'Associazione è regolata dagli artt. 36 e seguenti, c.c., ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti dello Stato.

1



Articolo 5 – Consiglio Direttivo

I presenti, quali Soci Fondatori, dichiarano di eleggere quali membri del Consiglio Direttivo i sigg.ri:

- ANGELINI MASSIMILIANO
- GERI ALESSANDRO
- CASOLARI PIERI

che accettano la carica e nominano:

- Presidente il sig. CASOLARI PIERI;
- Vice-Presidente il sig. GERI ALESSANDRO;
- Segretario il sig. ANGELINI MASSIMILIANO;

i quali accettano.

Articolo 6 – Effetti

Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

Articolo 7 – Registrazione

I presenti autorizzano il Presidente o, in sua sostituzione, il Vice-Presidente, a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la costituzione e lo incaricano di provvedere alla registrazione del presente atto.

Rimini, li 26 novembre 2023

PRESIDENTE

(Pier Casolari)

VICE PRESIDENTE

(Alessandro Geri)

SEGRETARIO

(Massimiliano Angelini)



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 2.2 DIC. 2023 al n. 2786 serie 3
e riscossi euro 20,00 con F24/F23 del 22/11/23



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GREEN FUTURE FOR LIFE"

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi degli art. 36 e seguenti, c.c., è costituita l'associazione denominata "GREEN FUTURE FOR LIFE".

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitica ed aconfessionale.

Non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) diffondere la cultura della Sostenibilità nel mondo giovanile e non;
- b) rigenerare la funzione educativa in funzione della Sostenibilità e dell'uso consapevole del Territorio e dell'Ambiente, ampliare la conoscenza ecologica e culturale per intraprendere un nuovo percorso civico che porti a nuovi modelli di società e nuovi stili di vita che svolgano un'attività antropica in equilibrio con la natura, in armonia con le persone, gli enti e le associazioni per abitare il mondo in modo nuovo e responsabile;
- c) allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo ecologico ed artistico affinché sappiano trasmettere l'amore per la natura, l'ambiente, il territorio, gli animali e le piante come un bene comune ed un valore sociale per proteggere l'ecosistema terrestre;
- d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi ambientali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione alla Sostenibilità permanente.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi per la sostenibilità, eventi ed incontri per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti;
- b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca per fornire una formazione di qualità, tramite l'esercizio ad un approccio sistemico ai saperi e alla Sostenibilità;

Ah.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

c) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale, nonché svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Ci sono 2 categorie di soci:

- soci fondatori: soci che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo e sono esonerati dal versamento di quote annuali;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.





ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

ART. 8 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
2. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la totalità dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
4. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
5. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.
6. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
7. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;



- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - approva il regolamento interno.
8. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
 9. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
3. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
4. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato da:
 - il presidente;
 - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
 - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

5. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
 - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.



2. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
3. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

ART. 11 – IL BILANCIO

1. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
2. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
3. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 12 – ANNO FINANZIARIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - versamenti volontari;
 - rimborsi;
2. I contributi degli aderenti sono costituiti da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

ART. 14 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 15 – CLAUSOLA

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

ART. 16 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7

2. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ART. 17 – NORME DI RINVIO


Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Rimini, lì 26 novembre 2023

Seguono le firme dei soci fondatori

PRESIDENTE

(Pier Casolari)



VICE PRESIDENTE

(Alessandro Geri)



SEGRETARIO

(Massimiliano Angelini)